

N. Cavadini	3507	091 814 17 20	Bellinzona 23 agosto 2022	Incarti. Incarto003507	
29 AGO. 2022				24-08-2022 08:08:51	

INTIMAZIONE
24 AGO. 2022

Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 17 11
e-mail di-sel@tich
web www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 19 luglio 2022 della Delegazione consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano postulante l'approvazione del nuovo Regolamento organico dei dipendenti (ROD);

preso atto che:

- il ROD è stato adottato dal Consiglio consortile in data 1. giugno 2022;
- la pubblicazione ha avuto regolarmente luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato;

la presente annulla e sostituisce la risoluzione SEL dell'11 agosto 2022;

considerato quanto segue a proposito dei seguenti articoli:

Art. 23 cpv. 3 – Dipendenti dirigenti

I dipendenti dirigenti sono tenuti ad essere reperibili telefonicamente anche oltre l'orario di lavoro in modo da garantire l'operatività degli impianti consortili.

Ciò, naturalmente, se di picchetto (telefonico) in applicazione dell'articolo 77 capoverso 5 ROD. Caso contrario, un simile illimitato (nel tempo) obbligo apparirebbe eccessivo con riguardo alla garanzia della protezione della personalità e della salute del dipendente.

Art. 49 cpv. 2 – In caso di assenze

Dopo la parola "maternità" si aggiunge d'ufficio (parte in grassetto) il termine "paternità" per adattare il testo all'introduzione nel ROD del congedo paternità (v. art. 51 cpv. 1 lettera j) ROD) conforme al congedo paternità introdotto formalmente nel diritto federale il 1° gennaio 2021, attraverso in particolare l'articolo 116 capoverso 3 Cost, gli articoli 16i e seguenti LIPG e l'articolo 329g CO (v. Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 15 aprile 2019):

Il diritto alle vacanze non viene ridotto per assenze dovute a congedo pagato di maternità e paternità.

Art. 51 cpv. 1 lett. f), g) e k) – Congedi pagati

Si aggiorna d'ufficio (parti in grassetto) la disposizione all'evoluzione della società (peraltro già recepita in norme di diritto cantonale (v. art. 46 cpv. 1 lett. f), g) e m) LORD):

f) per malattia grave del coniuge, del partner registrato, **del convivente**, dei figli, ...;

g) per decesso del coniuge o del partner registrato, **o del convivente** o di figli ...;

k) ...e per analoghi gradi di parentela del partner registrato **o del convivente**, per matrimonio ...;

Art. 61 cpv. 3 – Classificazione delle funzioni

Una nuova valutazione/classificazione delle funzioni, dal momento che nel capoverso 4 vengono fissati le funzioni, i requisiti (professionali) per le assunzioni e le classi di stipendio, potrà avvenire unicamente attraverso una modifica del capoverso 4 ad opera del Consiglio consortile (principio del parallelismo delle forme).

Art. 65 – Promozioni

La “promozione” grazie alla quale si assume una diversa funzione è qui da intendersi quale “promozione per le funzioni di carriera interna alle singole unità amministrative”, per la quale non occorre l’apertura di un concorso (v. art. 4 cpv. 5 lett. a) RDSt e art. 54 cpv. 1 RDSt).

Art. 69 cpv. 2 – Stipendio durante il servizio militare, servizio civile sostitutivo e protezione civile

L’ordinanza federale citata non è più in vigore, per cui d’ufficio viene stralciata dal testo (parte barrata):

..., corsi per il conseguimento di un grado e ~~gli altri previsti dall’Ordinanza federale concernente il servizio di istruzione per gli ufficiali~~, gli altri corsi di istruzione in genere, ...

Art. 74 cpv. 2 – Gratificazione di fedeltà

La Delegazione ha facoltà, in casi motivati, di accordare la gratifica di cui al cpv. 1 o parte di essa, anche per periodi di attività inferiori ai venti anni.

Si invita la Delegazione a volere precisare nell’ordinanza cosa vada inteso per “casi motivati” e il periodo minimo di attività necessario per poter beneficiare di tale gratificazione.

Art. 82 cpv. 2 – Disdetta – Presupposti

Per una questione di parità di trattamento i termini di preavviso della disdetta data dal datore di lavoro vanno fatti coincidere con quelli delle dimissioni presentate dal dipendente (v. art. 81 cpv. 2 ROD). Il capoverso 2 è dunque modificato d’ufficio (parte in grassetto):

Il termine di preavviso nei confronti **dei dipendenti dirigenti** e dei dipendenti con almeno 15 anni di servizio o 45 anni di età è di 6 mesi.

Art. 94 cpv. 1 – Sistemi d’informazione

S’invita la Delegazione a voler precisare nell’ordinanza chi (la funzione) è responsabile di tale compito, i termini “amministrazione del Consorzio” essendo troppo vaghi;

ricordato che, in base all’art. 189 cpv. 3 LOC, applicabile per analogia in base all’art. 37 cpv. LCCom, il dispositivo della risoluzione d’approvazione dei regolamenti va pubblicato all’albo dei Comuni consorziati;

richiamati gli artt. 25 e 37 LCCom, gli art. 186 e segg. LOC, in particolare l’art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvato il nuovo Regolamento organico dei dipendenti del Consorzio depurazione acque del Verbano, con le modifiche d’ufficio e gli inviti di cui ai considerandi.
2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Consorzio istante.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall’intimazione.

Decisione n. 3507 del 23 agosto 2022

5. Intimazione e comunicazione a:

- Delegazione consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano, Via Canevascini, CP 414, 6600 Locarno;
- Presidente del Consiglio consortile, per il tramite della Delegazione.

Invio interno a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

Il Capo Sezione:

Marzio Della Santa

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

Carla Biasca



Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 17 11
e-mail di-sel@ti.ch
web www.ti.ch/sel

INTIMAZIONE**05 SET. 2022**

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

- 8 SET. 2022

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 19/27 luglio 2022 della Delegazione consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV), con cui chiede la ratifica del nuovo Regolamento concernente le indennità agli organi consortili, approvato nella seduta di Consiglio consortile del 1. giugno 2022, nel frattempo cresciuta in giudicato;

letti ed esaminati gli atti, preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio consortile in data 1. giugno 2022;
- la pubblicazione ha avuto regolarmente luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato;

nel merito:

- giusta l'art. 117 LOC, per rinvio dell'art. 24 LCCom, nel Regolamento occorre stabilire il rimborso delle spese vive, delle spese di rappresentanza e la retribuzione spettante ai membri dell'esecutivo, tenendo conto in modo adeguato del lavoro richiesto per l'assolvimento del mandato pubblico. La LOC non dà però indicazioni sugli importi ed i sistemi da adottare al riguardo. Per prassi diffusa il sistema largamente adottato prevede un'indennità di carica fissa per i membri dell'organo esecutivo, a cui viene solitamente aggiunta un'indennità di seduta, un'eventuale indennità per missioni straordinarie autorizzate e il rimborso delle spese vive o un budget di rappresentanza;
- con il nuovo Regolamento in esame, approvato dal Consiglio consortile, il CDV ha aggiornato gli importi per le cariche in seno alla Delegazione consortile stabiliti dal precedente Regolamento del 27 ottobre 2010, il quale prevedeva CHF 12'000.- quale indennità di carica per il Presidente della Delegazione, CHF 4'000.- per il vice Presidente, CHF 2'000.- per i membri (art. 2 cpv. 1). Al cpv. 2 dell'art. 2 è stata introdotta nel Regolamento una descrizione delle attività coperte dalle indennità di carica, mentre al cpv. 3 è precisata la facoltà della Delegazione consortile di affidare a suoi membri "compiti speciali" relativi alla gestione del Consorzio, con indennizzo e incarico definiti "ad hoc" nel verbale di seduta della Delegazione consortile. Gli importi si intendono al netto (cfr. art. 5). Così l'art. 2:

Art. 2 Indennità di funzione

¹I membri degli organi consortili ricevono le seguenti indennità:

Presidente della Delegazione consortile: CHF 18'000.-

Vice Presidente della Delegazione consortile: CHF 9'000.-

Membri della Delegazione consortile: CHF 4'000.-

Presidente del Consiglio consortile: CHF 500.-

²L'indennità fissa compensa l'impegno dei membri della Delegazione consortile e del Presidente del Consiglio consortile per lo studio della documentazione, la preparazione delle sedute, l'elaborazione di proposte e il disbrigo delle problematiche specifiche attinenti al rispettivo dicastero. E' pure compreso lo svolgimento, in questo ambito, di approfondimenti, contatti e verifiche che non implicano la partecipazione a sedute, come pure lo scambio di informazioni e opinioni tra i membri della Delegazione. L'indennità copre anche le spese connesse a queste attività.

³La Delegazione consortile può affidare a suoi membri compiti speciali relativi alla gestione del Consorzio. In tal caso l'incarico e l'indennizzo previsto sono definiti nel verbale della seduta della Delegazione consortile.

- l'art. 3 del nuovo Regolamento - oltre a confermare le indennità di seduta in vigore variabili da CHF 100.- a CHF 400.- in funzione della durata - prescrive in aggiunta pari importi anche per missioni preventivamente autorizzate dal Presidente della Delegazione consortile (senza specificare se ordinarie o straordinarie). I cpv. 2 e 3 precisano infine termini di "seduta" e "missione" come pure il loro campo di applicazione. Le indennità comprendono il rimborso di spese di trasferta e il tempo di viaggio, fatta eccezione per missioni fuori dal comprensorio consortile (cpv. 4 e 5). In tal caso il rimborso spese avviene secondo la regolamentazione valida per i dipendenti del CDV (cfr. art. 4);
- posto quanto precede - al di là dei nuovi importi di carica stabiliti e del versamento di indennità in caso di missioni autorizzate - non rimane invero spazio per ulteriori retribuzioni ai membri della Delegazione consortile per "compiti speciali" (art. 2 cpv. 3); il relativo versamento creerebbe situazioni poco chiare per rapporto al divieto di prestazione di cui all'art. 101 LOC, valido anche per i membri degli organi esecutivi consortili per il rimando dell'art. 24 LCCom e che impedisce al membro dell'Esecutivo di ricevere mandati, lavori o forniture. Se l'impegno richiesto da un progetto consortile o da un'incombenza rientrante nell'esercizio della carica esulasse da ciò che ragionevolmente ci si può attendere dalla stessa (coperta dalle indennità stabilite dal Regolamento) occorre, per quanto possibile, appoggiarsi all'amministrazione consortile, rispettivamente, se del caso, valutare un eventuale mandato a terzi per lo studio di una specifica problematica;
- per i motivi esposti è conseguentemente stralciata la possibilità dell'art. 2 cpv. 3 per membri della Delegazione di ricevere "compiti speciali" relativi alla gestione del Consorzio con retribuzione ed incarico definiti "ad hoc" nel verbale di seduta dell'organo esecutivo. Di seguito la modifica:

Art. 2 Indennità di funzione

...omissis...

~~³La Delegazione consortile può affidare a suoi membri compiti speciali relativi alla gestione del Consorzio. In tal caso l'incarico e l'indennizzo previsto sono definiti nel verbale della seduta della Delegazione consortile.~~

- l'art. 7 relativo al diritto suppletorio è precisato. In caso di eventuali dubbi nell'applicazione delle disposizioni del regolamento in esame si applica in primo luogo il diritto pubblico, ovvero la Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom) e la Legge organica comunale (LOC), con i relativi regolamenti di applicazione. Restano riservate le consuete vie ricorsuali. Di seguito la modifica (in grassetto le parti nuove):

Art. 7 Diritto applicabile

¹Per quanto necessario e non previsto dal presente Regolamento si applicano, in primo luogo, ~~le disposizioni del Codice delle obbligazioni quale diritto pubblico suppletorio,~~ **le disposizioni della Legge sul consorzio dei Comuni e della Legge organica comunale, con i rispettivi regolamenti di applicazione, in via subordinata il Codice delle obbligazioni quale diritto pubblico suppletorio. Restano riservate le consuete vie ricorsuali.**

Richiamati gli articoli 37 LCCom e 186 e seguenti LOC, così come ogni altro disposto applicabile;

richiamato il Regolamento d'applicazione del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 e successive modifiche,

risolve:

1. È ratificato il Regolamento concernente le indennità agli organi del Consorzio depurazione acque del Verbano. Sono riservati i punti seguenti.

2. Si dispone per le seguenti modifiche d'ufficio:

Art. 2 Indennità di funzione

...omissis...

³~~La Delegazione consortile può affidare a suoi membri compiti speciali relativi alla gestione del Consorzio. In tal caso l'incarico e l'indennizzo previsto sono definiti nel verbale della seduta della Delegazione consortile.~~

Art. 7 Diritto applicabile

¹Per quanto necessario e non previsto dal presente Regolamento si applicano, in primo luogo, ~~le disposizioni del Codice delle obbligazioni quale diritto pubblico suppletorio, le disposizioni della Legge sul consorzio dei Comuni e della Legge organica comunale, con i rispettivi regolamenti di applicazione, in via subordinata il Codice delle obbligazioni quale diritto pubblico suppletorio. Restano riservate le consuete vie ricorsuali.~~

3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Consorzio depurazione acque del Verbano.

4. Sono riservati i diritti dei terzi.

5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

6. Intimazione e comunicazione a:

Consorzio depurazione acque del Verbano, Via Canevascini, Casella postale 414, 6600 Locarno.

Invio interno a:

Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

L'Ispettore

Alan Lancetti